



Roma, 28 novembre 2016

**Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015
AREA DOGANE**

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto delle Agenzie fiscali:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l'8 giugno 2006, come integrati dal CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e dal CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione integrativa l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste dall'art. 85;

VISTO l'articolo 85 del CCNL 28 maggio 2004, riguardante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

VISTI i protocolli d'intesa per l'Area dogane relativi all'individuazione del numero degli sviluppi economici finanziabili con quota parte delle risorse certe e stabili confluite nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015 e alla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, sottoscritti rispettivamente il 17 dicembre 2015 e il 25 luglio 2016;

VISTA la nota n. 45516 del 5 settembre 2016, con la quale, nell'esprimere parere favorevole in ordine all'ulteriore corso dei suddetti protocolli d'intesa, i Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP hanno fatto osservare che *"la decorrenza fissata al 1° gennaio 2015, e relativa alle progressioni orizzontali ... dovrà essere rivista tenuto conto che la stessa non può essere anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria di merito"*;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto rilevato dai medesimi Organi di controllo esterno, la somma di € 4.600.000,00 per l'anno 2015, già stanziata per gli sviluppi economici all'interno delle aree funzionali nel citato protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015, va destinata ad altri utilizzi;

VISTA la costituzione provvisoria relativa alle sole risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all'anno 2015, Area dogane, approvata dall'Agenzia con provvedimento del 25 novembre 2016;

CONSIDERATE le risorse attualmente disponibili per il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015, Area dogane, pari a complessivi € 76.528.266,09, nelle more dell'accertamento delle ulteriori risorse variabili che affluiranno al medesimo fondo;

PREMESSO che gli importi indicati nel presente accordo sono esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO

Art. 1

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Stabilizzazione dell'indennità di Agenzia – Secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 6, del CCNL di comparto, per la stabilizzazione della quota parte dell'indennità di Agenzia di cui all'articolo 87, secondo comma, lett. c), dello stesso CCNL viene stanziata, sulla base del personale in servizio nell'anno 2015, la somma di € 6.970.582,47.
2. Passaggi economici all'interno delle aree – Per finanziare gli sviluppi economici all'interno delle aree previsti dagli articoli 82, 83 e 100 del vigente CCNL di comparto, nonché le qualifiche super del precedente sistema classificatorio, viene stanziata la somma di € 23.859.383,64. Tale importo tiene conto delle cessazioni dal servizio del personale che ha usufruito delle predette progressioni economiche.
3. Posizioni organizzative – In applicazione di quanto disposto dagli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto, per finanziare le posizioni organizzative attivate dall'allora Agenzia delle dogane a partire dall'anno 2010 viene stanziata la somma di € 73.500,00.
4. Incarichi di responsabilità – Per il finanziamento degli incarichi di responsabilità, i cui compensi sono stati individuati con l'accordo sottoscritto il 7 dicembre 2011, viene stanziata la somma di € 1.912.300,00.

Art. 2

BUDGET D'UFFICIO

1. Indennità previste per legge – Per compensare l'esercizio di compiti che comportano per il personale doganale dell'Agenzia particolari disagi e rischi ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto, viene stanziata la somma di € 4.200.000,00. Tale somma consente di remunerare per intero le indennità di *confine*, *area metropolitana*, *mansione per centralisti non vedenti* e *rischio*, e *disagio* per il 50%.

Le indennità di cui al presente comma sono liquidate con le modalità di seguito indicate:

- l'*indennità di confine* nella misura di € 0,77 per ciascuna giornata di effettivo servizio prestato negli uffici individuati con determinazione direttoriale 22870 del 2 ottobre 2009;
- l'*indennità di disagio* sulla base delle aliquote orarie individuate con l'accordo dell'11 novembre 2009, in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici individuati con l'accordo del 31 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'*indennità di area metropolitana* nella misura di € 1,50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato negli uffici ubicati nelle aree metropolitane;
- l'*indennità di mansione per i centralisti non vedenti* prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione;
- l'*indennità di rischio* è riconosciuta ai soli dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, ai sensi della tabella "A" allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e nella misura ivi prevista. In particolare, è riconosciuta per le seguenti attività e con le relative aliquote:
 - ✓ "autisti" con una indennità di € 1,63 al giorno

- ✓ “laboratorio chimico” con una indennità di € 3,10 al giorno;
 - ✓ “esposizione a sostanze chimiche e prodotti tossici (raffinerie, depositi di alcole, altri)” con un indennità di € 2,07 al giorno;
 - ✓ “esposizione a rischio sanitario (controlli a persone e merci)” con un indennità di € 2,07 al giorno;
 - ✓ “esposizione a inquinamento acustico (porti e aeroporti)” con un indennità di € 2,07 al giorno.
2. Lavoro straordinario – Per garantire la necessaria continuità ed efficacia delle azioni di presidio e controllo fiscale, che richiedono un prolungamento dell’orario di lavoro in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria in ordine all’orario di servizio degli uffici doganali, viene destinato a finanziare il lavoro straordinario un importo di € 16.200.000,00.
3. Turnazioni - A copertura dell’orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici doganali, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari comunitarie e in applicazione dell’articolo 34, comma 3, ultima alinea, del CCNL di comparto, viene stanziato l’importo di € 5.299.097,61 per finanziare l’istituto della turnazione.

Art. 3

PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE

Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio – Un importo pari a € 18.013.402,37 finanzia il premio di produttività destinato a compensare il contributo del personale al raggiungimento degli obiettivi della struttura di specifica appartenenza. Il premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (*indicatore sintetico di risultato*) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Le ore dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del CCNL sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura.

Per le Direzioni periferiche, l’indicatore è determinato dalla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia-Area dogane.

Al fine di premiare e compensare le migliori *performance* e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l’indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un *bonus* aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella tre aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,00 per la prima area;
- 1,25 per la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

L’importo comprende la quota già destinata alle progressioni economiche di cui all’accordo del 17 dicembre 2015, non più utilizzabili per l’anno 2015 secondo quanto rilevato dagli Organi di controllo esterno.

Art. 4

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 3.

Art. 5


DISPOSIZIONI FINALI

Costituisce causa di esclusione dall'attribuzione delle indennità finanziate all'articolo 1, punti 3 e 4, e all'articolo 3 del presente accordo, l'aver riportato, relativamente all'anno 2015, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'articolo 67, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, o una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Le indennità e gli incentivi previsti nel presente accordo non competono al personale appartenente alla terza area incaricato di funzioni dirigenziali, durante il periodo in cui vengono esercitate tali funzioni.

Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli



Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali

FP CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFSAL/SALFi

USB PI/RdB PI

FLP

